

In Vaticano antiriciclaggio troppo zelante

Valeria Panzironi

di Andrea R. Castaldo

Con la legge del 30 dicembre il Vaticano si dota di una disciplina organica in tema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo). La normativa, in vigore dal 1° aprile 2011, sana un'imbarazzante lacuna e, se formalmente emanata in esecuzione della Convenzione monetaria tra Vaticano e Ue del 17 dicembre 2009, di fatto arriva sull'onda dell'inchiesta giudiziaria romana nei confronti dello Ior (la notizia era stata anticipata dal Sole 24 Ore del 22 ottobre 2010).

Completa il quadro la Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» a firma del Pontefice, sempre del 30 dicembre, con la quale la Santa Sede e gli organismi dipendenti recepiscono la legge antiriciclaggio.

L'impianto è molto simile a quello italiano, a sua volta espressione di politiche comunitarie e internazionali omogenee. Sul fronte della prevenzione, nel tradizionale approccio bifasico, si registrano i consueti obblighi di collaborazione attiva a carico di una nutrita schiera di soggetti, tra cui spiccano intermediari bancari e finanziari e professionisti quali revisori, notai e avvocati. Gli obblighi consistono nell'adeguata verifica della clientela (identificazione del soggetto che compie l'operazione e informazioni sulla sua natura), in attuazione della regola del know your customer, a tipologia semplificata o rafforzata secondo la calibrazione del rischio riciclaggio; nella registrazione e conservazione per cinque anni dei dati; nella segnalazione dell'operazione sospetta all'Aif (Autorità di informazione finanziaria), incaricata di vagliarla e, in caso di istruttoria positiva, di trasmettere la notizia criminis al Promotore di giustizia.

Quanto al versante repressivo, l'articolo 421 bis del Codice penale codifica il delitto di riciclaggio e di autoriciclaggio, con conseguente confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato in caso di condanna. Viceversa, l'inosservanza degli obblighi di collaborazione è punita soltanto in via amministrativa, con una sanzione pecuniaria tra 10mila e 250mila euro, irrogata dall'Aif.

Il Vaticano sceglie così di adeguarsi alla politica criminale comune in materia di riciclaggio, peraltro con alcune novità che creano perplessità: sull'altare dell'inseguita efficienza si corre il rischio di sacrificare la razionalità delle scelte e dei principi del diritto penale. È il caso, per l'appunto, della punizione dell'autoriciclaggio, cioè del riciclaggio commesso dall'autore del reato presupposto, non previsto in Italia, la cui attuazione porterà, pressoché in automatico, alla doppia incriminazione. Sia perché la maggior parte dei predicate-crimes genera un utile economico che il soggetto attivo vuole mettere a frutto, sia soprattutto perché la condotta tipica è così ampia e generica («altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa»), da farvi confluire situazioni estranee (esempio, il furto di un pass in uso al personale, successivamente contraffatto). Anche la scelta di legare il riciclaggio al "reato grave", definito all'articolo 1 n. 6, va nuovamente nel segno di un allargamento indiscriminato della punibilità, con il corollario inevitabile di snaturare l'identità criminologica del money laundering. Non da ultimo, la curiosa previsione di cui all'articolo 421 bis, comma 3 di una pena indifferenziata per l'autore del reato grave, a prescindere dallo specifico illecito commesso, sembra bilanciare l'eccessiva severità della punizione per autoriciclaggio, ma tale rigidità andrebbe sicuramente incontro da noi a una pronuncia di illegittimità costituzionale. Un eccesso di zelo lo si rinviene infine per gli avvocati, tenuti agli obblighi (anche di astensione, e dunque di fatto rinunciando alla garanzia del l'anonimato) nel corso dell'assistenza legale. Considerando l'insorgenza dell'obbligo di segnalazione persino quando si «abbiano motivi ragionevoli di sospettare» una tentata operazione di autoriciclaggio, l'avvocato verrebbe di fatto svuotato dei propri compiti, abdicando al segreto professionale e all'equo processo statuito dalla Corte di Giustizia. Un'ultima notazione: la specificità non replicabile degli istituti del clero, dalla vocazione no profit e a elevata missione etica in terre di frontiera, reggerà l'urto di una burocratica applicazione del l'antiriciclaggio e di una severa autorità di controllo?

Ordinario di diritto penale

Università di Salerno